Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 38-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. **1017**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 77, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è così modificato:

sono eliminati tutti gli asterischi sia agli insegnamenti fondamentali, sia agli insegnamenti complementari;

sono soppressi i seguenti commi:

« Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia »;

« Gli insegnamenti con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia »;

l'insegnamento fondamentale del biennio di « istituzioni di anatomia ed istologia patologica » passa al triennio e prende il numero 15), conseguentemente è modificata la numerazione degli insegnamenti del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1018**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

otoneuroradiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1019**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è inserito l'insegnamento di « biomatematica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1020.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 819, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 27, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1983, n. 819;
Veduta la rettorale n. 6176 del 18 febbraio 1984 con la quale si è fatto rilevare che è stato commesso un errore di trascrizione delle materie del terzo anno in quanto le due discipline « patologia speciale chirurgica III » (triennale) e « semeiotica strumentale ed endoscopica » sono risultate nella trascrizione fuse in una unica disciplina « patologia strumentale ed endoscopia »;
Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 819;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 819, è rettificato nel modo seguente: all'art. 709, terzo anno, in luogo dell'unico insegnamento « patologia strumentale ed endoscopia », leggasi:

patologia speciale chirurgica III (triennale);
semeiotica strumentale ed endoscopica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 320

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 dicembre 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 7.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 1, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi con decreto ministeriale del 2 novembre 1984;
Visto, *in particolare*, l'art. 7 del cennato decreto del 17 ottobre 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;
Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 214049 del 17 ottobre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, ammonta a nominali lire 7.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1985
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 353

(531)

DECRETO 2 febbraio 1985.

Elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° febbraio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 209, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.000 miliardi a lire 6.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi con decreto ministeriale del 18 gennaio 1985, n. 310323/66-AU-78, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.000 miliardi a lire 6.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 7 febbraio 1985 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 gennaio 1985, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 14,50 per cento annuale, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 gennaio 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1985
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 1

(790)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 febbraio 1985.

Integrazione della commissione consultiva per i problemi dei trasporti in regime di temperatura controllata (ATP), nonché ulteriore proroga del termine per la nomina degli esperti per i controlli degli autoveicoli per gli anzidetti trasporti previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 1182 del 28 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984) che reca norme in materia di mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata in servizio nazionale;

Visto l'art. 10 del sopra citato decreto ministeriale che istituisce una commissione consultiva in merito ai problemi inerenti ai trasporti in regime di temperatura controllata;

Visti i propri decreti numeri 1199 e 6021, rispettivamente in data 3 agosto 1984 e 29 ottobre 1984 (l'ultimo dei quali è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984);

Viste le istanze prodotte dalle associazioni di categoria rappresentative dei costruttori e degli utenti dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla nomina dei componenti della predetta commissione, ampliandone il campo ai problemi attinenti i trasporti internazionali e nazionali in regime di temperatura controllata;

Decreta:

Art. 1.

La composizione della commissione consultiva di cui all'art. 10 del proprio decreto n. 1182 del 28 febbraio 1984 è modificata come segue:

tre dirigenti della M.C.T.C., di cui uno con funzione di presidente;

un rappresentante delle associazioni di categoria dei costruttori, della Confindustria, della Confagricoltura, della Confesercenti e della Confalimentari nonché delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori che fanno parte del comitato centrale per l'albo di cui alla legge numero 298/1974.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 ha compiti consultivi. In particolare, la commissione verrà sentita sui problemi che riflettono la produzione e la utilizzazione dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

Art. 3.

I compiti di segreteria saranno disimpegnati da un funzionario della carriera di concetto della M.C.T.C.

Art. 4.

La nomina dei dirigenti della M.C.T.C. e degli altri componenti la commissione di cui al precedente art. 1 è delegata al direttore generale della M.C.T.C.

A tal fine, le singole associazioni vorranno fare le designazioni dei propri rappresentanti.

Art. 5.

Il termine del 31 gennaio 1985 di cui al proprio decreto n. 5690 in data 23 ottobre 1984 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984 — è prorogato al 30 settembre 1985.

Roma, addì 4 febbraio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(791)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Edile di Bertinoro », in Bertinoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Edile di Bertinoro » a r.l., con sede in Bertinoro (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Edile di Bertinoro » a r.l., con sede in Bertinoro (Forlì), costituita per rogito notaio Eugenio De Simone in data 14 maggio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Fortunati Alfredo, nato a Forlì il 4 giugno 1933, ivi domiciliato in via Bruni n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(743)

DECRETO 28 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Coop. scavi », in Castelnovo di Sotto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Coop. scavi », con sede in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Coop. scavi », con sede in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Dolores Scafa in data 31 maggio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Bassi rag. Lauro, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 5 luglio 1941, domiciliato a Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia), via F. Taddei n. 58;

Scalabrini dott. Tiziano, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 18 marzo 1956, ivi domiciliato, via Mascagni n. 6;

Bontempo avv. Antonino Nicolò, nato a Patti (Messina) il 16 giugno 1931 e domiciliato in Roma, piazzale Eugenio Morelli n. 46,

sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 Schiavetti Attilio, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è stato trasferito nel comune di Olgiate Comasco, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(726)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.S.F. S.p.a. Italseber Icar Leo, con sede in Trezzano sul Naviglio e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GTE telecomunicazioni, con sede legale in Cassina de' Pecchi e unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polymotor italiana, con sede e stabilimento in Casella (Genova), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° maggio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riveda, con sede in Milano, direzione generale a Milano Fiori-Assago, e stabilimenti in Priolo (Siracusa), Ferrara, Brindisi e Porto Marghera (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Scalpellini le Querciolaie, con sede e stabilimento in Serre di Rapolano (Siena), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 21 maggio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, con sede e stabilimento in Campi Bisenzio (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aticarta, già S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimento in Rovereto (Trento), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, ora S.p.a. Aticarta, con sede in Roma ed unità produttiva in Roma e Pompei (Napoli), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, con stabilimento in Napoli-Bagnoli che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

(748-749)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lucienne di Napoli è prolungata fino al 13 maggio 1983.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale della S.p.a. S.I.R.M.A., in Frattamaggiore (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 marzo 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata fino al 23 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.lli Tessitore, in S. Egidio Montalbino (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centotantesimo di corresponsione fino al 2 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ancor di Barra (Napoli), è prolungata fino al 1° marzo 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata fino al 21 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Valsele, in Battipaglia (Salerno), è prolungata fino al 27 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calabrese S.a.s. di Napoli, è prolungata fino al 24 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Arredamenti Pezzella, in Napoli, è prolungata fino al 26 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Osci di Napoli, è prolungata fino all'11 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata fino al 27 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 24 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Vanacore di Napoli, è prolungata fino al 3 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Jeans By Work di Arco Felice (Napoli), è prolungata fino al 13 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meriplastica, stabilimenti in Volla (Napoli), è prolungata fino al 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino al 21 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta O.M.I.L di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione, fino al 31 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata fino all'8 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lucienne di Napoli, è prolungata fino all'11 agosto 1983.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lucienne di Napoli, è prolungata fino al 9 novembre 1983.

(750)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Vito di Cadore, Genova, Battaglia Terme, Pernumia e Marmirolo.

Con decreto 10 ottobre 1984, n. 1827, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex greto del torrente Boite segnato nel catasto del comune di San Vito di Cadore (Belluno) al foglio n. 18, mappale 57 di complessivi mq 7235 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 marzo 1984 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno con allegata relazione tecnico-descrittiva dello stesso ufficio tecnico erariale 8 marzo 1984, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 10 ottobre 1984, n. 1917, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex greto del torrente Geirato, segnato nel catasto del comune di Genova, località Carpi, al foglio n. 6, mappali 493, 494, 590 e 591 di complessivi mq 3770 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 aprile 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1829, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex scolo «la Comuna» segnati nel catasto del comune di Battaglia Terme (Padova) al foglio n. 5 mappali 554, 555, 556, 557, 558, 609, 610, 611, 255½, 239 parte e 616 (mq 2200) e del comune di Pernumia al foglio n. 1 mappali 18½ e 18 1/3 (mq 530) di complessivi mq 2730 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 17 dicembre 1982 ed il 21 gennaio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1832, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati del canale scaricatore di Mincio segnato nel catasto del comune di Marmirolo (Mantova) al foglio n. 14 mappali 121, 122 e 148 di complessivi mq 630 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 settembre 1982 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

(706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 23 novembre 1984: «Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1985». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 338 del 10 dicembre 1984).

Nell'allegato *B* al decreto ministeriale citato in epigrafe, ultimo capoverso, primo rigo, concernente l'obbligo dell'assunzione dell'impegno di cui all'art. 9 del predetto decreto, alla pagina 10273 della *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «di cui all'art. 9 del decreto ministeriale...», deve leggersi: «di cui all'art. 9 del decreto ministeriale *23 novembre 1984*».

(794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1995 —	1995 —	1995,10	1995 —	1995 —	1995 —	1995 —	1995 —	1995 —	1995 —
Marco germanico	615 —	615 —	615,70	615 —	615 —	615,05	615,080	615 —	615 —	615 —
Franco francese	201,530	201,530	201,80	201,530	201,50	201,50	201,480	201,530	201,530	201,53
Fiorino olandese	543,610	543,610	543,60	543,610	543,60	543,55	543,500	543,610	543,610	543,61
Franco belga	30,682	30,682	30,68	30,682	30,68	30,68	30,679	30,682	30,682	30,68
Lira sterlina	2225,750	2225,750	2230,50	2225,750	2225,75	2226,42	2227,100	2225,750	2225,750	2225,75
Lira irlandese	1911,700	1911,700	1915 —	1911,700	1911,60	1912,10	1912,500	1911,700	1911,700	—
Corona danese	172,290	172,290	172,40	172,290	172,25	172,29	172,300	172,290	172,290	172,29
Dracma	15,135	15,135	15,13	15,135	—	—	15,130	15,135	15,135	—
E.C.U.	1369,600	1369,600	1370 —	1369,600	1369,60	1370,27	1370,950	1369,600	1369,600	1369,60
Dollaro canadese	1492,500	1492,500	1494 —	1492,500	1492,50	1492,75	1493 —	1492,500	1492,500	1492,50
Yen giapponese	7,651	7,651	7,66	7,651	7,65	7,65	7,649	7,651	7,651	7,65
Franco svizzero	721,400	721,400	721,75	721,400	721,45	721,37	721,350	721,400	721,400	721,40
Scellino austriaco	87,502	87,502	87,60	87,502	87,50	87,50	87,510	87,502	87,502	87,50
Corona norvegese	214 —	214 —	214,25	214 —	214 —	214,06	214,130	214 —	214 —	214 —
Corona svedese	217,040	217,040	217,85	217,040	217 —	216,99	216,950	217,040	217,040	217,04
FIM	295,290	295,290	295 —	295,290	295,20	295,28	295,270	295,290	295,290	—
Escudo portoghese	10,910	10,910	10,98	10,910	11,90	10,90	10,900	10,910	10,910	10,91
Peseta spagnola	11,160	11,160	11,1775	11,160	11,15	11,15	11,154	11,160	11,160	11,16

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1985

Dollaro USA	1995 —	Lira irlandese	1912,100	Scellino austriaco	87,506
Marco germanico	615,040	Corona danese	172,295	Corona norvegese	214,065
Franco francese	201,505	Dracma	15,132	Corona svedese	216,995
Fiorino olandese	543,555	E.C.U.	1370,270	FIM	295,280
Franco belga	30,680	Dollaro canadese	1492,750	Escudo portoghese	10,905
Lira sterlina	2226,425	Yen giapponese	7,650	Peseta spagnola	11,157
		Franco svizzero	721,375		

Media dei titoli dell'8 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,250
» 6 % » » 1971-86 . . .	94,750
» 6 % » » 1972-87 . .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	90,450
» 9 % » » 1976-91 .	88,450
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	95,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,050
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,925
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,425
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,850
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	104,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,200
» » » » 1- 8-1982/86 . .	103,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,850
» » » » 1-10-1982/86 .	102,650
» » » » 1-11-1982/86 .	102,850
» » » » 1-12-1982/86 .	103,350
» » » » 1- 7-1983/86 . .	102,075
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,850
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,650
» » » » 1-10-1983/86 .	101,750
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,100
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,200
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,725
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,950
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,700
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,750
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,925
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,800
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,975
» » » » 1- 1-1984/88 . .	102,550
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,750
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,800
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,600
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,500
» » » » 1- 6-1984/88 . .	102,300
» » » » 1-12-1983/90 .	104,150
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,500
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,450
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,500
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,850
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,575
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,925
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102 —
» » » 14 % 1- 4-1986 .	101 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	99,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	101,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,500
» » » » 1983/90 11,50 %	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione alla ordinanza n. 464/FPC/ZA del 18 gennaio 1985, concernente il recupero delle roulottes impiegate in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 484/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali vengono devolute alle Forze armate la presa in consegna e la gestione dei beni mobili indicati nel terzo e quarto comma dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1982, con il quale è stato istituito il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1985, che conferma fino al 30 giugno 1985 le disposizioni del citato decreto istitutivo;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dislocazione definitiva in aree di rimessaggio, già individuate d'intesa con il Ministero della difesa, delle roulottes e dei containers acquisiti con la disponibilità del fondo per la protezione civile;

Accertati i termini d'urgenza dell'operazione al fine di assicurare sia lo sgombero delle suddette aree di transito, la cui utilizzazione riveste particolare importanza per il Ministero della difesa, sia l'avvio delle azioni necessarie per una sollecita rimessa in efficienza dei beni di cui trattasi, per poterne prontamente disporre nelle zone ad alto rischio di calamità naturali;

Vista la propria ordinanza n. 464/FPC/ZA del 18 gennaio 1985, che detta disposizioni al citato raggruppamento per la disciplina di analoga fattispecie;

Sentito il Ministero della difesa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 464/FPC/ZA è estesa anche alla movimentazione delle roulottes e dei containers acquisiti con le disponibilità del fondo per la protezione civile e ovunque dislocati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(747)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1985. (Provvedimento n. 4/1985)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il provvedimento CIP n. 13 del 6 aprile 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 3 agosto 1984, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato a emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico numero 38/PR/DP/cc del 5 febbraio 1985, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio di acquisto del petrolio grezzo di importazione (P.G.I.), riferito ai mesi di ottobre e novembre 1984, è stato individuato in L. 384.780 per tonnellata;

Delibera:

Per l'anno 1985 le aliquote di contributo per l'onere termico, spettanti alle aziende sottoelencate, vengono determinate nelle misure seguenti:

Aziende	Aliquota L./kWh
E.N.E.L. - Ente nazionale energia elettrica	52,103644
Azienda energetica municipale - Torino	33,701678
Azienda energetica municipale - Milano	33,493245
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	83,155317
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	53,925924
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	31,766397
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,835282
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	71,529412
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	24,723642
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,038825
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	1,119107
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	0,563562
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,065225

Le aliquote di sovrapprezzo termico per l'anno 1985 restano determinate con le modalità e nelle misure già previste dalle disposizioni vigenti.

Eventuali variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo potranno essere disposte a norma della lettera *A*), punto 3, del provvedimento CIP n. 27 del 3 agosto 1984.

Roma, addì 12 febbraio 1985

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(827)

Comunicato concernente l'avviso relativo al provvedimento n. 53/1984 recante: «Prezzi delle specialità medicinali». (Avviso pubblicato nel supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 22 del 26 gennaio 1985).

Alla pagina 8, seconda colonna, del supplemento sopra citato, sotto la specialità:
« **VISCOMUCIL** - *ABC* »

deve essere inscrita la confezione:
« BB OS GRAT 20 BUST 15 MG 25105.D 6.145 »

(810)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Tenna e Lizzana

Con deliberazione 29 novembre 1984, n. 12267, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1081/4 ubicata in comune catastale di Tenna dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 23 novembre 1984, n. 11870, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1070/5, 1070/7, 1070/13, 1070/24, 1070/22, 1070/29 ubicate in comune catastale di Lizzana dal demanio al patrimonio provinciale.

(658-709)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 6 febbraio 1985, n. **270.**

Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori: adempimenti di competenza in applicazione della norma contenuta nell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Al direttore generale dell'ANAS
Ai direttori generali
Al segretario generale del CER
Al presidente del magistrato alle acque
Al presidente del magistrato per il Po
Ai provveditori alle opere pubbliche
A tutti i Ministeri
Ai presidenti delle giunte regionali
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma di Bolzano
All'ENEL
Alle amministrazioni provinciali
Alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici operanti nel settore delle opere pubbliche

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 19 ottobre 1984, è stata pubblicata la legge 8 ottobre 1984, n. 687, entrata in vigore il 3 novembre 1984, recante talune norme in materia di appalti di opere pubbliche.

In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 5 prescrive, con completa revisione della precedente disciplina in materia (art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;* art. 2 del capitolato generale di appalto del Ministero dei lavori pubblici, decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, ed ogni altra disposizione) che per l'affidamento dei pubblici appalti non è più dovuta la cauzione provvisoria, in quanto siffatto adempimento, secondo il parere motivato della commissione delle Comunità europee, è incompatibile con precise norme (articoli 25 e 26) della direttiva n. 71/305/CEE.

La norma in esame, per l'indispensabile tutela dell'amministrazione appaltante, affida alla competenza del comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'impresa aggiudicataria che non stipuli il contratto definitivo di appalto nel termine stabilito, sia essa inscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, oppure non vi sia inscritta.

A tale proposito, secondo la procedura stabilita dall'art. 5 in parola, tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici competenti alla realizzazione di opere pubbliche debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti - Segreteria del comitato centrale - 00161 Roma - Via Nomentana n. 2, entro dieci giorni, decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo, la mancata stipulazione del contratto stesso, ove tale inadempienza sia imputabile alla impresa aggiudicataria.

In sede di segnalazione della inadempienza sopra indicata, è indispensabile che le amministrazioni e gli enti appaltanti forniscano ogni informazione necessaria per i successivi adempimenti del comitato centrale.

In particolare, è necessario acquisire:

1) tutti i dati per l'esatta individuazione dell'impresa, quali:

a) il nome e cognome del titolare, se l'impresa è individuale;

b) la precisa indicazione della ragione o denominazione sociale se l'impresa è costituita nella forma della società commerciale;

c) i nominativi del rappresentante o dei rappresentanti legali e del direttore tecnico o dei direttori tecnici;

d) la sede legale dell'impresa;

e) il numero di matricola assegnato, qualora l'impresa sia inscritta nell'Albo nazionale dei costruttori;

f) ogni altra informazione ritenuta utile per il perseguimento delle finalità previste dalla legge numero 687/1984.

Nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 5, se l'aggiudicatario, che ha rifiutato la stipulazione del contratto definitivo, sia inscritto nell'Albo nazionale dei costruttori, il comitato centrale promuoverà nei suoi confronti, a seguito della comunicazione pervenuta nella sede competente, la procedura di contestazione degli addebiti prevista dall'art. 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata, con fissazione del termine minimo ivi previsto (quindici giorni) per la presentazione delle deduzioni, in vista dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione.

A mente del comma in esame, infatti, la condotta posta in essere dall'aggiudicatario realizza l'ipotesi di « condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante » di cui al n. 4 dell'art. 20 della citata legge n. 57/1962, sanzionata con l'applicazione dell'anzidetto provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo la cui durata sarà determinata dal comitato centrale, tenuto conto della gravità delle concrete circostanze.

Il quarto comma dell'art. 5 prevede il caso che l'aggiudicatario non sia inscritto nell'Albo nazionale dei costruttori.

L'ipotesi si riferisce, evidentemente, ad appalti per lavori pubblici d'importo inferiore a lire 45 milioni, per i quali l'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale dei costruttori non è obbligatoria (art. 2 della legge n. 57/1962), ovvero ad appalti aggiudicati ad imprese straniere appartenenti a Stati membri della Comunità economica europea che, parimenti, non debbono essere obbligatoriamente inscritte nell'Albo nazionale dei costruttori (art. 14, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Acquisita la comunicazione della stazione appaltante relativa all'inadempienza, corredata delle notizie indispensabili sopra indicate, il comitato centrale, dopo aver esperito la descritta procedura di contestazione

degli addebiti a mente dell'art. 22 della legge n. 57/1962, può disporre la « esclusione temporanea » dell'impresa inadempiente dalla possibilità di « presentazione di offerta »; in altri termini, l'impossibilità di partecipare alle gare per l'appalto di opere pubbliche, per un periodo la cui durata, a seconda della gravità del caso, sarà determinata dallo stesso comitato centrale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 — che, tenuto conto della sua formulazione, è riferibile esclusivamente alle imprese non inscritte nell'Albo nazionale dei costruttori — dopo l'aggiudicazione, l'amministrazione appaltante dovrà accertare, presso il competente ispettorato generale, l'assenza nei confronti dell'impresa aggiudicataria del provvedimento di esclusione temporanea.

Per queste imprese, infatti, l'amministrazione appaltante non ha la capacità di accertare, in sede di stipulazione del contratto di appalto, la permanenza dei requisiti necessari per concorrere alle gare, come avviene invece per quelle inscritte nell'Albo nazionale dei costruttori, con l'esibizione del relativo certificato in sede di ammissione alla gara.

Resta inteso che saranno informati dei provvedimenti adottati dal comitato centrale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, a cura del competente ispettorato generale, l'amministrazione appaltante interessata, il provveditorato regionale alle opere pubbliche e la prefettura competenti per territorio, nonché l'impresa risultata inadempiente.

Resta, altresì, inteso che a seguito dell'adozione dei provvedimenti definitivi previsti dall'art. 5 citato (sospensione dell'efficacia dell'iscrizione ed esclusione temporanea della partecipazione alle gare) e per tutta la durata dai medesimi stabilita, non potrà essere adottato nei confronti delle imprese richiedenti alcun provvedimento d'iscrizione o di modifica di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

Particolare attenzione i comitati regionali ed il comitato centrale sono invitati a prestare nei casi di fusione per incorporazione, conferimento di azienda, ecc., per evitare che le imprese colpite dalle sanzioni in questione, e quindi prive di legittimazione per concorrere agli appalti di opere pubbliche, possano confluire in imprese già esistenti od appositamente costituite, libere nella loro attività, in tal modo eludendo le tassative disposizioni della legge in esame.

Si precisa, infine, che allo scopo di rendere uniforme il comportamento di tutti i soggetti appaltanti competenti alla realizzazione di opere pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici, su conforme proposta del comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, è venuto alla determinazione di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, la presente circolare, raccomandandone a tutti i suoi destinatari la più scrupolosa osservanza.

Il Ministro: NICOLAZZI

(728)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo.

Nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1° supplemento al n. 1 (gennaio-marzo 1985), è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1984, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 164, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale esecutivo di detta amministrazione, bandito con decreto ministeriale 12 aprile 1983.

(765)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria del comune di Acireale dal bando del concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale pari numero in data 28 marzo 1983 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di segretario comunale generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda, tra i quali è stato incluso quello di Acireale (Catania);

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1985 con il quale, a seguito dell'assegnazione al citato comune, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di un segretario di classe 1ª/*B*, l'anzidetta sede è stata depennata dall'elenco dei comuni della classe seconda ed inclusa in quello della classe 1ª/*B*;

Considerato, pertanto, che il comune di Acireale deve essere stralciato dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il comune di Acireale è stralciato dall'elenco delle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale in premessa citato.

Roma, addì 5 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove di esame del concorso a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Chieti

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, già fissate per i giorni 16 e 17 febbraio 1985 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1985, pag. 639, sono state rinviate a data da destinarsi.

(815)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 dicembre 1984, n. **104**.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del 7 dicembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, le parole: « E' fatto assoluto divieto », sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dalla campagna di vendemmia 1985 è fatto divieto ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 dicembre 1984

SARDO

D'ALIA — MEZZAPELLE

LEGGE 6 dicembre 1984, n. **105**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del 7 dicembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le cave di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in esercizio alla data del 31 ottobre 1984 e non autorizzate in conformità a quanto disposto dalla predetta legge, i titolari che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta al distretto minerario competente nel termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riserva di presentare i documenti prescritti entro il termine fissato dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 28.

Nelle more, i titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.

I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che adempiano agli obblighi di cui al primo comma sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, venga rilasciata l'autorizzazione definitiva.

Art. 2.

All'art. 35 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono aggiunti i seguenti commi:

« Non costituisce atto di intermediazione nel regime di coltivazione l'affidamento, da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione, ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di determinate attività connesse alla gestione della cava o preliminari a tale attività, quando tale affidamento non incida sulla titolarità dell'esercizio né tenda a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare dell'autorizzazione o concessione.

In ogni caso la responsabilità sulla condotta generale dei lavori ai fini dell'applicazione delle norme di polizia mineraria compete al titolare dell'autorizzazione o della concessione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito con il seguente:

« Allo scopo di favorire il collocamento all'estero dei materiali lapidei di pregio della Sicilia, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per gli anni finanziari dal 1983 al 1989, alle imprese singole o associate, premi di esportazione dei predetti materiali nei mercati esteri in misura del 6 per cento del valore delle esportazioni da accertarsi attraverso i documenti di esportazione ».

Alla spesa relativa si fa fronte con gli stanziamenti già disposti a tal fine dall'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 dicembre 1984

SARDO

MEZZAPELLE — MARTINO

(598)

LEGGE 28 dicembre 1984, n. **110**.

Norme in materia di concorsi per l'assunzione di personale presso l'amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti al controllo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del 29 dicembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso l'amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione, ivi compresi gli enti locali, possono validamente funzionare con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Badia, addì 28 dicembre 1984

SARDO

LEGGE 28 dicembre 1984, n. **111.**

Modifica degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali concernenti l'amministrazione straordinaria dei comuni e dei liberi consorzi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del 29 dicembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con i seguenti:

« Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale e tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo.

Nel caso di nomina di funzionari esterni all'amministrazione regionale il presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al commissario.

La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Badia, addì 28 dicembre 1984

SARDO

COSTA

LEGGE 28 dicembre 1984, n. **112.**

Realizzazione di un'area attrezzata per la costruzione di piattaforme petrolifere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del 29 dicembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 16.000 milioni perché l'ente realizzi, anche attraverso società collegate operanti nel settore, in aree demaniali statali e/o regionali o da acquisire, un cantiere fisso attrezzato: per la realizzazione di strutture di supporto, impianti fissi di trivellazione e produzione sia modularizzati che integrati; per la costruzione di impianti accessori; per l'ormeggio in zone esposte e lo stoccaggio provvisorio di idrocarburi liquidi sul luogo di estrazione; per la prefabbricazione di tubazioni sia sottomarine che terrestri; per la prefabbricazione di componenti ed impianti per lo stoccaggio a terra e la movimentazione degli idrocarburi estratti, attinenti alla ricerca esplorativa e alla coltivazione a mare di idrocarburi; nonché per ogni connessa struttura necessaria e per la realizzazione di altre attività industriali similari.

Art. 2.

L'area attrezzata di cui all'art. 1 viene acquisita in disponibilità dall'ESPI, cui compete la gestione o il suo affidamento.

Art. 3.

L'assessore regionale per l'industria con propria direttiva, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, indicherà all'ESPI le modalità di attuazione dell'art. 1.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Badia, addì 28 dicembre 1984

SARDO

MARTINO

LEGGE 28 dicembre 1984, n. **113.**

Interventi per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del 29 dicembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con un contributo fino alla concorrenza dell'importo di lire 230.500 milioni alla spesa complessiva per la costruzione del tratto dell'autostrada Messina-Palermo compreso tra Rocca di Caprileone e Cefalù, già prevista dagli articoli 7 e 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

La predetta somma può anche essere utilizzata per il finanziamento integrale di lotti funzionali.

Per le finalità dei precedenti commi l'amministrazione regionale provvede a stipulare apposita convenzione con il consorzio per l'autostrada Messina-Palermo.

La spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo è posta a carico dei fondi di cui all'art. 38 dello statuto e sarà iscritta, quanto a lire 50.000 milioni, nell'esercizio finanziario 1985 e, per la differenza, negli esercizi 1986 e 1987, le cui quote annuali saranno determinate a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

La spesa autorizzata dalla presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice pluriennale 06.74: « Programma opere pubbliche, difesa del suolo e interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Badia, addì 28 dicembre 1984

SARDO

NICOLOSI

(599)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850380) **L. 500**